AXA Fondazione LPP
Svizzera romanda

Previdenza professionale

Statuti della Fondazione

AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur

L.385.003-12.24

Denominazione, sede

1

1.1
Il 12 luglio 1984 la «Winterthur» Società di Assicurazione sulla Vita, con sede a Winterthur, ha istituito con il nome di Fondazione LPP della Winterthur Vita una fondazione ai sensi degli artt. 80 e sgg. del Codice civile svizzero.

L'attuale denominazione della società fondatrice è:
AXA Vita SA

L'attuale denominazione della Fondazione è:
AXA BVG-Stiftung Westschweiz, Winterthur
AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur
AXA Fondazione LPP Svizzera romanda, Winterthur
AXA LPP Foundation Suisse Romande, Winterthur
(di seguito denominata Fondazione)

1.2
La Fondazione ha sede a Winterthur. Essa è iscritta nel registro della previdenza professionale ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità di legge.

Scopo

2

2.1
La Fondazione ha lo scopo di attuare la previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Fondazione assicura una copertura, conforme alle disposizioni dei regolamenti di previdenza, ai dipendenti ed ai datori di lavoro delle imprese ad essa affiliate (qui di seguito «datori di lavoro») contro le conseguenze economiche dovute alla perdita di guadagno durante la vecchiaia e in caso d'invalidità e di decesso. Le prestazioni versate dalla Fondazione sono conformi alle disposizioni vigenti per la previdenza professionale obbligatoria. La Fondazione, tuttavia, offre anche prestazioni superiori ai minimi legali o che comprendono solo prestazioni sovraobbligatorie.

Possono affiliarsi alla Fondazione anche i lavoratori indipendenti, nel quadro di una soluzione di previdenza per associazioni professionali, e i datori di lavoro con i loro consigli di amministrazione.

2.2
La Fondazione gestisce una cassa di previdenza distinta per ogni datore di lavoro affiliato. Per le soluzioni di previdenza di associazioni professionali vengono invece gestite casse di previdenza comuni.

2.3
La Fondazione opera prevalentemente nella Svizzera romanda.

Patrimonio della Fondazione

3

3.1
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai contributi regolamentari a carico di datori di lavoro e dipendenti, dai versamenti unici e dalle elargizioni facoltative da parte del datore di lavoro o di terzi nonché dalle eventuali eccedenze nell'ambito del contratto di assicurazione collettiva e dai redditi fruttati dall'investimento del patrimonio.

3.2
La Fondazione tiene la contabilità necessaria per ogni cassa di previdenza.

Organi della Fondazione

4

Gli organi della Fondazione sono
- il consiglio di fondazione,
- le commissioni di previdenza (CP) dei datori di lavoro affiliati, e delle associazioni professionali o delle soluzioni previdenziali di categoria.

Consiglio di fondazione

5

5.1
Composizione ed elezione
Il consiglio di fondazione è composto in misura paritetica da rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti. Esso è composto da almeno 4 membri.

Il diritto di voto e la procedura elettorale sono disciplinati in un apposito regolamento elettorale.

5.2
Integrità e lealtà
Le persone elette nel consiglio di fondazione devono possedere una buona reputazione e poter garantire uno svolgimento impeccabile del mandato. Sono soggette agli obblighi di diligenza fiduciari e, nell'ambito della loro attività, devono tutelare gli interessi delle persone assicurate della Fondazione. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.

5.3
Durata del mandato
I membri del consiglio di fondazione restano in carica 4 anni. È ammessa la rielezione.

Il mandato del consigliere di fondazione decade qualora
a) esce dalla Fondazione, ad es. perché viene sciolto il suo rapporto di lavoro con il datore di lavoro affiliato, oppure
b) il contratto d'affiliazione con il datore di lavoro o con il lavoratore indipendente venga sciolto o
c) egli non adempia più ai requisiti di eleggibilità in qualità di rappresentante dei dipendenti o del datore di lavoro o
d) egli rassegni per iscritto le sue dimissioni.

Se i motivi delle dimissioni ai sensi della lettera a) o b) subentrano nell'ultimo anno di carica, il membro interessato può concludere l'ultimo anno con l'approvazione del consiglio di fondazione.

5.4
Costituzione
Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente. Elegge al suo interno un presidente, la cui carica viene assunta a turno e per la durata di un mandato da un rappresentante del datore di lavoro e da un rappresentante dei dipendenti.

5.5
Incarichi e competenze
Il consiglio di fondazione si occupa della conduzione complessiva della Fondazione, dell'adempimento dei compiti legali, stabilisce gli obiettivi e i principi strategici della Fondazione nonché i mezzi per il loro adempimento. Definisce la struttura organizzativa della Fondazione, ne garantisce la stabilità finanziaria e controlla la direzione operativa. Il consiglio di fondazione svolge in particolare i seguenti incarichi:
- definisce l'organizzazione;
- nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
- elegge i membri delle commissioni e dei comitati istituiti dal consiglio di fondazione;
- designa le persone autorizzate a firmare a nome della Fondazione – può essere conferita soltanto la firma collettiva a due;
- stabilisce le competenze delle commissioni di previdenza;
- stabilisce la cerchia degli assicurati e ne garantisce l'informazione, purché questa competenza non sia delegata alla commissione di previdenza;
- emana i principi validi per le casse di previdenza affiliate per la definizione degli obiettivi di prestazione e dei piani di previdenza;
- stabilisce il sistema di finanziamento, a condizione che questa competenza non sia delegata alla commissione di previdenza;
- decide in merito alla riassicurazione totale o parziale dell'istituto di previdenza;
- fissa i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- emana e modifica i regolamenti;
- fissa gli obiettivi e i principi per la gestione patrimoniale nonché l'esecuzione e il monitoraggio del processo d'investimento;
- investe il patrimonio, a condizione che i fondi previdenziali non siano investiti nell'ambito di un contratto d'assicurazione;
- stipula i contratti necessari per l'investimento del patrimonio;
- verifica periodicamente la corrispondenza a medio e lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi;
- stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche (in considerazione dell'aliquota legale di conversione);
- stabilisce i tassi d'interesse per la remunerazione degli averi di vecchiaia (in considerazione del tasso d'interesse minimo fissato dal Consiglio federale per la LPP) come anche gli altri tassi d'interesse validi per la Fondazione e le casse di previdenza;
- organizza la contabilità;
- è responsabile dell'allestimento del conto annuale;
- approva il conto annuale;
- definisce la strategia di comunicazione e la rappresentanza della Fondazione nei confronti dell'esterno;
- assicura la formazione primaria e il perfezionamento professionale dei rappresentanti dei dipendenti e del datore di lavoro nel consiglio di fondazione;
- seleziona e revoca l'esperto nel campo della previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- prende in consegna i rapporti dell'esperto nel campo della previdenza professionale e dell'ufficio di revisione;
- prende in consegna i rapporti della direzione e di eventuali commissioni e comitati;
- in caso di deficit di copertura, adotta opportune misure per riassorbire il deficit.

5.6
Facoltà di deliberare
Affinché il consiglio di fondazione possa deliberare validamente è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. I membri possono partecipare alle riunioni anche tramite telefono o videoconferenza.

Le delibere riguardanti gli emendamenti agli Statuti della Fondazione devono essere approvate almeno dai due terzi dei membri del consiglio in carica.

Altrimenti, la deliberazione avviene con maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono contate.

In caso di parità di voti, quello della/del presidente conta il doppio. In caso di suo impedimento, conta doppio il voto della/del presidente di riunione.

Le decisioni possono anche essere prese per via circolare; esse necessitano dell'approvazione di tutti i membri del consiglio in carica.

Deve essere redatto un verbale in merito a ogni delibera.

5.7
Obbligo di discrezione
Conformemente alle disposizioni legali, i membri del consiglio di fondazione sono tenuti alla massima discrezione in merito ai dati di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito della loro attività. Questo obbligo rimane in vigore anche dopo il termine del mandato.

Riassicurazione attuariale

6

Per raggiungere il suo scopo, la Fondazione può stipulare contratti di assicurazione o subentrare in contratti esistenti, in cui essa stessa deve figurare come stipulante e beneficiaria.

Commissione di previdenza

7

7.1
Ogni datore di lavoro affiliato alla Fondazione è tenuto ad istituire una commissione di previdenza responsabile della regolare gestione della previdenza per il personale.

Ogni associazione professionale e più associazioni con una soluzione di previdenza di categoria e una cassa di previdenza comune devono costituire una commissione di previdenza comune.

7.2
La commissione di previdenza d'associazione è composta da almeno 2 membri, o nel caso di una commissione di previdenza comune, da almeno 4 membri e comprende lo stesso numero di rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti.

I rappresentanti del datore di lavoro vengono designati da quest'ultimo. I rappresentanti dei dipendenti vengono eletti dai dipendenti assicurati. Come membri della commissione di previdenza possono venire designate ed elette anche persone non assicurate.

La commissione di previdenza esegue i compiti previsti dall'amministrazione paritetica. Tali compiti sono oggetto del regolamento d'organizzazione della commissione di previdenza.

Chiusura dei conti

8

La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.

Scioglimento e liquidazione

9

9.1
In caso di liquidazione di una cassa di previdenza gestita dalla Fondazione vanno garantiti i diritti delle destinatarie e dei destinatari stabiliti dalle disposizioni regolamentari. Si esclude il versamento del patrimonio ai datori di lavoro affiliati o ai lavoratori indipendenti.

9.2
In caso di liquidazione della Fondazione i diritti dei beneficiari sono fatti salvi o garantiti mediante, ad esempio, il trasferimento dei medesimi alle istituzioni di previdenza dei datori di lavoro affiliati o un'altra forma adeguata di mantenimento della copertura previdenziale. Si esclude in ogni caso il versamento del patrimonio alla società fondatrice o ai datori di lavoro o dei lavoratori dipendenti affiliati. Previa autorizzazione dell'autorità di vigilanza, il consiglio di fondazione impiega l'eventuale patrimonio residuo nell'ambito dello scopo della Fondazione.

È fatta salva l'approvazione delle autorità di vigilanza in merito allo scioglimento e alla liquidazione della Fondazione.

L.385.003-12.24

Entrata in vigore

I presenti Statuti sostituiscono la versione del 28 marzo 2023 degli stessi.

10